



**PIER LUIGI GIANNACHI**  
*Dott. Commercialista*  
*Revisore Contabile*

Via Coriolano n.3  
73022 - Corigliano d'Otranto (LE)  
Via Indipendenza, 28  
73024 Maglie (LE)  
Tel. 0836 320026  
Cell. 368 574236  
E-mail: [studio.giannachi@libero.it](mailto:studio.giannachi@libero.it)  
[www.studiogiannachi.it](http://www.studiogiannachi.it)



Corigliano d'Otranto

## **Circolare N. 5/2017**

### **Guida in pillole delle dichiarazioni fiscali 2017**

#### **Elenco spese deducibili**

- oneri dei contributi previdenziali e assistenziali;
- oneri dei contributi per forme pensionistiche complementari e individuali per un importo non superiore a 5.164,57 euro;
- spese per l'assistenza per i portatori di handicap;
- assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato;
- importi erogati per beneficenza a favore di: istituti religiosi, di organizzazioni non governative, di ONLUS e movimenti e partiti politici con le opportune limitazioni percentuali;
- spese per i Contributi Colf, Badanti, baby sitter fino all'importo di 1.549,37 euro;
- Contributo al Servizio Sanitario Nazionale sulla RC auto-moto e natanti superiore a 40,00 euro;

#### **Elenco spese detraibili**

La norma prevede una detrazione dall'imposta lorda per un importo pari al 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro, purché riguardino:

- Spese mediche e di assistenza specifica (purché diverse da quelle deducibili e quindi quelle per i portatori di handicap);
- Spese chirurgiche;
- Spese sostenute per prestazioni specialistiche;
- Spese sostenute per protesi dentarie.

Gli ulteriori oneri detraibili sono:

- spese per acquisto e riparazione veicoli per disabili nel limite massimo di 18.075,99 euro per singolo veicolo;
- spese per cani guida senza limite di importo, mentre è previsto un importo di detrazione massimo pari ad euro di 546,46 per il mantenimento del cane;
- spese per l'istruzione secondaria e universitaria nella misura del 19% e di locazione sostenute da studenti fuori sede per l'importo massimo detraibile pari a 2.633 euro;
- spese per attività sportive praticate dai figli nel massimo di spesa di 210,00 euro per ciascun figlio;
- spese funebri con un importo massimo in detrazione pari 1.550 euro;
- spese per intermediazione immobiliare non superiore a 1.000,00 euro;
- spese veterinarie: solo per importi superiori a 129,11 euro, ma con un limite massimo di 387,34 euro;
- interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale: detrazione massima 19% ovvero pari a 4.000,00 euro; mentre per l'acquisto di altri immobili stipulati prima del 1993 importo massimo 2.065,83 euro;

- detrazione massima per i premi per l'assicurazione sulla vita e contro gli infortuni sul quale spetta la detrazione del 19%, viene fissato il tetto a 530 euro.
- Beneficenza a favore di: partiti politici, onlus, società ed associazioni sportive dilettantistiche, ed altre attività culturali ed artistiche oppure enti operanti nello spettacolo l'importo massimo in detrazione pari a 1.032,91 euro.

### Tutte le principali novità del modello 730/2017

**DICHIARAZIONI OGGETTO DI RETTIFICA** – Con il modello 730/2017 diventano finalmente operative le disposizioni che permettono ai contribuenti di beneficiare degli effetti delle dichiarazioni integrative a favore, relativi a periodi d'imposta per i quali era possibile (fino a poco tempo fa) presentare solo l'istanza di rimborso. In altri termini, per il contribuente sarà possibile, seppur a specifiche condizioni, inserire nel modello 730/2017 le eccedenze Irpef risultanti da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre l'anno successivo.

**UNIONI CIVILI** – Debutteranno nel modello 730/2017 anche le unioni civili. A tal fine, infatti, le parole "coniuge", "coniugi" o i termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (come previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 76/2016). Ne discende che, sia sul fronte dei carichi familiari che delle ulteriori agevolazioni fiscali, nel modello 730 potranno essere, ad esempio, detratti oneri riferiti sia a coniugi di sesso diverso che dello stesso sesso.

**PREMI DI RISULTATO** – Come noto, i lavoratori del settore privato che percepiscono premi di risultato da parte dei propri lavoratori di lavoro, avranno la possibilità di beneficiare della tassazione agevolata se il premio di risultato percepito non supera l'importo di euro 2000 (o euro 2500 qualora l'azienda coinvolga i lavoratori nell'organizzazione del lavoro). Tuttavia, qualora non sia possibile per il datore di lavoro garantire questo beneficio al lavoratore, quest'ultimo può chiedere nel modello 730/2017 l'applicazione di questa tassazione (generalmente) più favorevole.

**LAVORATORI RIMPATRIATI** – Le vigenti disposizioni normative prevedono che i lavoratori tornati a lavorare nel nostro Paese possono far concorrere solo il 70 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia. Fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa, si ricorda che questo beneficio può essere riconosciuto direttamente dal datore di lavoro, ovvero, dal Caf/professionista abilitato nel modello 730/2017.

**ASSICURAZIONE A TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE (LEGGE COSIDDETTA 'DOPO DI NOI')** – Dal 2016 è stata introdotta una specifica detrazione per premi versati in relazione alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (per la definizione, si consulti l'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992).

Per le persone con disabilità grave sono previste agevolazioni per le assicurazioni sulla vita destinate a garantire una rendita alla morte dei genitori. L'importo massimo che può essere portato in detrazione non deve complessivamente superare euro 750 al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (indicati con il codice 36) e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38.

**SCHOOL BONUS** – Per i contribuenti che, nel corso del 2016, hanno effettuato erogazioni liberali (fino a euro 100.000) in favore degli istituti scolastici del sistema di istruzione nazionale è previsto il riconoscimento di un credito di imposta pari al 65 per cento dell'importo così corrisposto. Il credito di imposta sarà ripartito in 3 quote annuali di uguale importo.

**DETRAZIONI PER SPESE DI CANONE DI LEASING PER ABITAZIONE PRINCIPALE** – Nel modello 730/2017, il contribuente potrà indicare al rigo E14 i canoni e i relativi oneri accessori derivanti dalla stipula di contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale. Tra i requisiti, la legge prevede che il contratto venga stipulato entro un anno dalla consegna dell'immobile, che i canoni siano sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non superiore a euro 55.000 all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e che non siano titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. Si ricorda che il contribuente potrà beneficiare della detrazione Irpef del 19 per cento in relazione

- ai canoni e ai relativi oneri accessori, per un ammontare non superiore a euro 8.000, nonché al costo di acquisto (il riscatto) a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a euro 20.000 se le spese sono sostenute da contribuenti che, all'atto della stipula del contratto, abbiano un'età inferiore a 35 anni e un reddito complessivo non superiore ad euro 55.000;

- ai canoni e ai relativi oneri accessori come sopra individuati ridotti al 50 per cento se il soggetto invece ha un'età pari o superiore a 35 anni.

**SPESE DI ISTRUZIONE** – Per le spese relative alla frequenza delle scuole dell'infanzia, scuole del primo ciclo di istruzione, (scuole primarie e scuole secondarie di primo grado), scuole secondarie di secondo grado, del sistema nazionale d'istruzione, sia le scuole statali che le scuole paritarie private, nel 2016 il contribuente può portare in detrazione nella misura del 19 per cento per ciascun studente l'importo massimo di euro 546 euro.

**BONUS MOBILI PER GIOVANI COPPIE** – Alle giovani coppie composte da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo della casa principale è riconosciuta per il solo 2016 la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute (nel 2016) entro il limite di 16.000 euro. La detrazione potrà essere fruita in 10 rate e il beneficio sarà al massimo di euro 800. Il bonus dovrà essere indicato nel rigo E58 del modello 730/2017.

**IVA SULLE CASE IN CLASSE ENERGETICA A e B** – Ai contribuenti che nel 2016 hanno acquistato dal costruttore una casa di classe energetica A o B è riconosciuta la detrazione del 50 per cento dell'Iva pagata. La detrazione va divisa in 10 anni e la cessione deve essere effettuata da un'impresa di costruzione o di ristrutturazione. La detrazione dovrà essere indicata nel modello 730 nell'apposito rigo E59 della sezione III C del Quadro E.

**SPESE PER LA DOMOTICA** – Nel modello 730/2017 è anche previsto il cosiddetto “ecobonus” per le spese destinate all'acquisto, all'installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative. La detrazione del 65 per cento è calcolata sull'intero importo sostenuto dal contribuente e, analogamente alle spese sostenute per il risparmio energetico, viene suddiviso in 10 rate annuali.

**VIDEOSORVEGLIANZA** – Il modello 730/2017 accoglie, infine, il nuovo credito d'imposta per le spese sostenute nel 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme. Sono agevolabili, altresì, le spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. La condizione prevista dalla normativa è che l'installazione debba riguardare immobili non utilizzati nell'attività di impresa o di lavoro autonomo. Per le spese sostenute per un immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta è ridotto del 50 per cento. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016 ed è utilizzabile in compensazione a decorrere dal 30 marzo 2017 (data di pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate), purché il modello F24 sia presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Con l'auspicio di soddisfare le Vs. esigenze, cordiali saluti.

Corigliano d'Otranto, 18 Aprile 2017

Pier Luigi Giannachi